

LEGGE 25 agosto 1991, n. 287
Aggiornamento della normativa
sull'insediamento e sull'attività dei
pubblici esercizi.

in G.U. n. 206 del 3-9-1991

Testo aggiornato con tutte le modifiche fino al
 30/08/2012 DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto
 2012, n. 147

sommario

Massima / keywords	I
Commento /Illustrazione.....	I
Rimandi /Riferimenti	I
Testo Provvedimento.....	1
Art. 1. Ambito di applicazione della legge e abrogazioni espresse	1
Art. 2. Iscrizione nel registro degli esercenti il commercio	1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59))	1
Art. 3 Rilascio delle autorizzazioni....	1
Art. 4.Revoca dell'autorizzazione	2
Art. 5.Tipologia degli esercizi	2
Art. 6 Commissioni.....	2
Art. 7. Subingresso.....	4
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59))	4
Art. 8. Orario di attività	4
Art. 9. Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.....	4
Art. 10. Sanzioni	4
Art. 11 Disposizioni transitorie.....	5
Art. 12. Regolamento di esecuzione ..	5

Entrata in vigore il 18/9/1991

ID 112

Massima / keywords

somministrazione pubblico alimenti
 bevande esercizio autorizzazione consumo
 superficie aperta attrezzata distributori
 automatici testo unico leggi pubblica
 sicurezza TULPS pasti, alcoolico, latte

ristoranti trattorie tavole calde, pizzerie,
 birrerie pasticceria gelateria gastronomia
 bar caffè gelaterie pasticcerie trattenimento
 svago sale ballo gioco locali notturni
 stabilimenti balneari commissione sindaco
 orario vendita asporto prefetto sanzioni

Commento /Illustrazione

Norma di base sulla somministrazione di
 alimenti e bevande

Rimandi /Riferimenti

Vedi collegamenti ipertestuali

note

04/08/1994 Il DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio
 1994, n. 480 (in G.U. 04/08/1994, n.181) ha
 disposto (con l'art. 12, comma 1) la modifica
 dell'art. 10, commi 1, 2, 3 e 4.

18/09/1995 Il DECRETO-LEGGE 18 settembre
 1995, n. 381 (in G.U. 18/09/1995, n.218) ,
 convertito con modificazioni dalla L. 15 novembre
 1995, n. 480 (in G.U. 17/11/1995, n. 269), ha
 disposto (con l'art. 3-quinquies, comma 1) la
 modifica dell'art. 10, comma 2.

21/04/1998 Il DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo
 1998, n. 112 (in SO n.77, relativo alla G.U.
 21/04/1998, n.92) ha disposto (con l'art. 42, comma
 1) la modifica dell'art. 10, comma 4.

04/07/2006 Il DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n.
 223 (in G.U. 04/07/2006, n.153) , convertito con
 modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 (in
 S.O. n. 183/L, relativo alla G.U. 11/8/2006 n. 186),
 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) la modifica
 dell'art. 6.

23/04/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo
 2010, n. 59 (in SO n.75, relativo alla G.U.
 23/04/2010, n.94) ha disposto (con l'art. 85, comma
 5, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 7.

23/04/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo
 2010, n. 59 (in SO n.75, relativo alla G.U.
 23/04/2010, n.94) ha disposto (con l'art. 64, comma
 9) la modifica dell'art. 10, comma 1.

23/04/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo
 2010, n. 59 (in SO n.75, relativo alla G.U.
 23/04/2010, n.94) ha disposto (con l'art. 85, comma
 5, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 2.

23/04/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo
 2010, n. 59 (in SO n.75, relativo alla G.U.
 23/04/2010, n.94) ha disposto (con l'art. 71, comma
 3) l'abrogazione dell'art. 2.

23/04/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59 (in SO n.75, relativo alla G.U. 23/04/2010, n.94) ha disposto (con l'art. 64, comma 7) la modifica dell'art. 3, comma 6; (con l'art. 64, comma 10) l'abrogazione dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 3.

23/04/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59 (in SO n.75, relativo alla G.U. 23/04/2010, n.94) ha disposto (con l'art. 64, comma 10) l'abrogazione dell'art. 7.

23/04/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59 (in SO n.75, relativo alla G.U. 23/04/2010, n.94) ha disposto (con l'art. 85, comma 5, lettera a)) l'abrogazione dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 3.

23/04/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59 (in SO n.75, relativo alla G.U. 23/04/2010, n.94) ha disposto (con l'art. 64, comma 10) l'abrogazione del comma 1 dell'art. 4.

23/04/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59 (in SO n.75, relativo alla G.U. 23/04/2010, n.94) ha disposto (con l'art. 85, comma 5, lettera a)) l'abrogazione del comma 1 dell'art. 4.

30/08/2012 Il DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2012, n. 147 (in SO n.177, relativo alla G.U. 30/08/2012, n.202) nel modificare l'art. 64, comma 9 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (in S.O. n. 75 relativo alla G.U. 23/04/2010, n. 94) ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera c)) la modifica dell'art. 10, comma 1

Testo Provvedimento

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno *approvato*;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1. Ambito di applicazione della legge e abrogazioni espresse

1. La presente legge si applica alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande. Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati.
2. La presente legge si applica altresì alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività.
3. Sono abrogati la legge 14 ottobre 1974, n. 524, e l'articolo 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Restano abrogati gli articoli 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98 e 103, terzo e quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le disposizioni contenute nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1946, n. 78, e 10 luglio 1947, n. 705, ratificati con legge 22 aprile 1953, n. 342, e le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1949, n. 478.
4. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale in quanto compatibili con le norme dei rispettivi statuti.
5. Restano ferme le disposizioni della legge 5 dicembre 1985, n. 730, nonché l'articolo 5, sesto comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443.

Art. 2. Iscrizione nel registro degli esercenti il commercio (ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59))

Art. 3 Rilascio delle autorizzazioni

1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59)).
 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59)).
 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59)).
 4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59)).
 5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59)).
- ((6. Sono escluse dalla programmazione le attività di somministrazione di alimenti e bevande:
- a) al domicilio del consumatore;
 - b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
 - c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;
 - e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
 - f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
 - g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco;

h) nei mezzi di trasporto pubblico.))

7. Le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.

Art. 4.Revoca dell'autorizzazione

1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59)).

2. Alle autorizzazioni di cui all'articolo 3 non si applica l'articolo 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 5.Tipologia degli esercizi

1. Anche ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi di cui alla presente legge sono distinti in:

a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili);

b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili);

c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili;

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione competente ai sensi dell'articolo 6, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni nazionali di categoria nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, può modificare le tipologie degli esercizi di cui al comma 1, in relazione alla funzionalità e produttività del servizio da rendere ai consumatori.

4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto le bevande nonché, per quanto riguarda gli esercizi di cui al comma 1, lettera a), i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli esercizi di cui al medesimo comma 1, lettera b), i prodotti di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria e di pasticceria. In ogni caso l'attività di vendita è sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto.

5. Negli esercizi di cui al presente articolo il latte può essere venduto per asporto a condizione che il titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita prescritta dalla legge 3 maggio 1989, n. 169, e vengano osservate le norme della medesima.

6. E' consentito il rilascio, per un medesimo locale, di più autorizzazioni corrispondenti ai tipi di esercizio di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di legge. Gli esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad altra sede anche separatamente, previa la specifica autorizzazione di cui all'articolo 3.

Art. 6 Commissioni

1. Nei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti è istituita una commissione composta:
 - a) dal sindaco, o da un suo delegato, che la presiede;
 - b) da un funzionario delegato dal questore;
 - c) dal direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un funzionario dallo stesso delegato;
 - d) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale;
 - e) da un rappresentante designato dall'azienda di promozione turistica, ove esista;
 - f) da tre esperti nel settore della somministrazione di alimenti e di bevande, designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;
 - g) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello provinciale;
 - h) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. La commissione di cui al comma 1 è nominata dal consiglio comunale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per i comuni con popolazione non superiore a diecimila abitanti e' istituita un'unica commissione per ciascuna provincia, composta:
 - a) dal presidente della giunta provinciale o da un suo delegato ovvero, per la regione Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede;
 - b) dal sindaco del comune di volta in volta interessato o da un suo delegato;
 - c) da un funzionario delegato dal prefetto;
 - d) da un funzionario delegato dal questore;
 - e) dal direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un funzionario dallo stesso delegato;
 - f) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale;
 - g) da tre esperti nel settore della somministrazione di alimenti e di bevande designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;
 - h) da un rappresentante designato dalle aziende di promozione turistica della provincia;
 - i) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello provinciale;
 - l) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale.
4. La commissione di cui al comma 3 e' nominata dal presidente della giunta provinciale ovvero, per la regione Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Le commissioni di cui ai commi 1 e 3 durano in carica quattro anni. Nei sei mesi antecedenti la scadenza, il sindaco per la commissione di cui al comma 1 e il presidente della giunta provinciale ovvero, per la regione Valle d'Aosta, il presidente della giunta regionale, per la commissione di cui al comma 3, richiedono le prescritte designazioni; qualora queste non siano pervenute alla data di scadenza, il sindaco e il presidente della giunta provinciale ovvero, per la regione Valle d'Aosta, il presidente della giunta regionale, procedono comunque alla nomina delle commissioni.
6. Il parere della commissione di cui al comma 3 del presente articolo, previsto dall'articolo 3, comma 1, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, si intende favorevole qualora siano trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere da parte del sindaco, senza che la commissione medesima si sia espressa in merito. ((4))

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che sono soppresse le commissioni istituite dal presente articolo. Le relative funzioni sono svolte dalle amministrazioni titolari dei relativi procedimenti amministrativi.

Art. 7. Subingresso
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59))

Art. 8. Orario di attività

1. Il sindaco, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'azienda di promozione turistica nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, determina l'orario minimo e massimo di attività, che può essere differenziato nell'ambito dello stesso comune in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone considerate.

2. E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e anticipare la chiusura dell'esercizio fino a un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.

3. Gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al comune l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello, ben visibile.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano agli esercizi di cui all'articolo 3, comma 6.

5. Il sindaco, al fine di assicurare all'utenza, specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, predispone, sentite le organizzazioni di categoria interessate nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, programmi di apertura per turno degli esercizi di cui alla presente legge. Gli esercenti devono rendere noti i turni al pubblico mediante l'esposizione, con anticipo di almeno venti giorni, di un apposito cartello ben visibile.

Art. 9. Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

1. Per i fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il sindaco comunica al prefetto, entro dieci giorni dal rilascio, gli estremi delle autorizzazioni di cui all'articolo 3.

2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorità di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti.

3. La sospensione del titolo autorizzatorio prevista dall'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non può avere durata superiore a quindici giorni; è fatta salva la facoltà di disporre la sospensione per una durata maggiore, quando sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate.

Art. 10. Sanzioni

1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, ovvero senza la ((segnalazione certificata di inizio di attività)), ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell'esercizio.

2. Alla stessa sanzione sono soggette le violazioni alle disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle relative alle disposizioni dell'art. 8 per le quali si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.

3. Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. L'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato riceve il rapporto di cui all' art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e applica le sanzioni amministrative. (3)

5. Per il mancato rispetto dei turni stabiliti ai sensi dell'articolo 8, comma 5, il sindaco dispone la sospensione dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni, che ha inizio dal termine del turno non osservato.

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che sono abrogate le disposizioni del comma 4 del presente articolo nella parte in cui individuano l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato come organo competente per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie.

Art. 11 Disposizioni transitorie

1. A coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso delle autorizzazioni previste dalla legge 14 ottobre 1974, n. 524, e successive modificazioni, e dall'articolo 32 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, ovvero di altro titolo per l'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge, sono rilasciate d'ufficio le corrispondenti autorizzazioni previste dalla medesima.

2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano regolarmente iscritti al registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Art. 12. Regolamento di esecuzione

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il relativo regolamento di esecuzione da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite le organizzazioni nazionali del commercio, del turismo e dei servizi.

2. Il regolamento può prevedere, per le infrazioni alle norme in esso contenute, sanzioni amministrative pecuniarie da lire duecentomila a lire otto milioni applicate dall'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, nei casi più gravi, la sospensione dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della presente legge, disposta dal sindaco per una durata non superiore a quindici giorni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 agosto 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

SCOTTI, Ministro dell'interno

BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI